

Osservatorio sulla Corte di Cassazione

Delitti contro il patrimonio

La decisione

Delitti contro il patrimonio - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa - Impiego in attività, anche illecite, svolte non professionalmente - Configurabilità del reato - Assistenza - Effetto dissimulatorio della condotta - Necessità - Esclusione (c.p. art. 648-ter).

Integra il delitto di cui all'art. 648-ter c.p. anche l'impiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie svolte non professionalmente, ma sporadicamente od occasionalmente.

Integra il delitto di cui all'art. 648-ter c.p. anche l'impiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie illecite.

Per la configurazione del delitto di reimpiego (art. 648-ter c.p.) non occorre che la condotta sia caratterizzata da un effetto dissimulatorio, al contrario richiesto dal solo art. 648-bis c.p. ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio; il reimpiego costituisce, infatti, fattispecie residuale, che mira unicamente a tutelare la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall'immissione di somme di provenienza illecita nei normali circuiti economici.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE SECONDA, 25 febbraio 2014 (ud. 5 novembre 2013) - GENTILE, *Presidente* - BELTRANI, *Estensore* - FODARONI, *P.G.* (conf.) - Palumbo e altro, ricorrenti.

Il commento

**Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Confini applicativi e differenze con il delitto di riciclaggio.**

1. Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte di cassazione ha preso posizione in ordine a una serie di questioni problematiche afferenti il delitto di “impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”, previsto dall'art. 648-ter c.p.; fattispecie, quest'ultima, sino a tempi recenti sostanzialmente condannata ad un'esistenza effimera, per lo più di valore simbolico¹, ma che,

¹ In argomento, MANNA, *Il bene giuridico tutelato nei delitti di riciclaggio e reimpiego: dal patrimonio all'amministrazione della giustizia, sin all'ordine pubblico ed all'ordine economico*, in *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, a cura di Manna, Torino,

di recente, sta andando incontro ad una crescente espansione applicativa, attraverso la “scoperta” delle sue potenzialità operative dovuta, soprattutto, alla progressiva individuazione, a cui ha contribuito l’arresto in analisi, di un suo spazio d’azione autonomo rispetto al delitto di riciclaggio.

In particolare, il Supremo Collegio ha affermato che il delitto in questione si può integrare *i)* anche mediante l’impiego di denaro di origine illecita in attività economiche svolte *non professionalmente* ma sporadicamente od occasionalmente; *ii)* anche mediante l’impiego del denaro di origine delittuosa in attività economiche *illecite*; *iii)* anche laddove la condotta non ostacoli l’individuazione dell’origine illecita dei proventi reinvestiti, poiché – ci si è premurati di precisare –, diversamente dal riciclaggio, il reimpiego costituisce una fattispecie di chiusura, protesa soltanto a preservare la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento prodotta dall’immissione di risorse di provenienza delittuosa nei – testualmente – «*normali circuiti economici e finanziari*».

2. Ad avviso della Corte, depone nettamente in favore della tesi secondo cui l’ambito di operatività della fattispecie in parola ricomprenderebbe anche l’impiego del denaro in attività economiche o finanziarie svolte, non già stabilmente, bensì sporadicamente od occasionalmente, la presenza di una circostanza aggravante speciale appositamente concepita, nell’art. 648-ter, co. 2, c.p., per colpire i fatti commessi nell’esercizio di un’attività professionale.

Tale previsione certificherebbe inequivocabilmente l’impraticabilità di qualsiasi itinerario esegetico tendente a circoscrivere il raggio d’influenza della fattispecie base al solo reimpiego di proventi illeciti in attività economiche qualificate dal crisma della professionalità.

Sulla questione in dottrina si registrano due orientamenti divergenti.

A fronte di quanti reputano il sintagma «*impiega in attività economiche e finanziarie*» sintomatico della volontà del legislatore di andare a reprimere l’utilizzo di risorse di ascendenza illecita *solo* nell’ambito di iniziative realmente imprenditoriali, caratterizzate, come tali, e in ossequio alla nozione di impresa consacrata nell’art. 2082 c.c., dai requisiti di stabilità e della continuità², altri, viceversa, hanno impeccabilmente sottolineato, anticipando i condivisibili approdi a cui si è giunti nell’annotato provvedimento, come la previsione di una specifica aggravante riferita a chi eserciti *professionalmente*

2000, p. 64.

² G. AMATO, *Il reato scatta solo quando il denaro “sporco” viene investito in attività economiche e finanziarie*, in *Guida dir.*, 2010, 14, 73 ss.

un'attività economica, denoti, sul piano testuale, la chiara intenzione dei compilatori di attrarre nell'area d'incidenza del precetto "semplice" anche l'impiego di beni di derivazione illecita in operazioni di lucro svolte in forma occasionali o sporadiche che, in quanto tali, non si innestano nell'alveo di un'autentica organizzazione aziendale³.

Pertanto, la questione affrontata celava *un altro* nodo problematico che appare opportuno segnalare.

Pensiamo, infatti, che dopo avere sciolto il dilemma relativo alla riconducibilità alla disposizione astratta di condotte realizzate nel campo di attività economiche non esercitate professionalmente, occorre domandarsi, altresì, se, ai fini dell'integrazione della fattispecie, basti *un unico atto* di impiego di capitali illeciti – al di là se lo stesso debba o meno avvenire nel contesto di un'impresa vera e propria –, ovvero se con il termine "attività" ci si sia riferiti esclusivamente ad *una pluralità di azioni* di investimento, unificate dal vincolo dell'abitudine.

Un conto, invero, è stabilire se l'impiego di risorse illecite debba collocarsi o meno nel seno di attività imprenditoriali, un altro è verificare se il disposto in disamina rientri o meno nel *genus* dei reati abituali, con tutte le ricadute applicative connesse a simile classificazione.

Si tratta di profili di studio distinti che non si implicano a vicenda giacché, una volta deciso che la condotta di impiego si possa manifestare anche nell'ambito di attività economiche svolte in via occasionale, diventa indispensabile accertare se sia sufficiente un *unico* atto di utilizzo di denaro "sporco", ovvero se la configurazione della fattispecie esiga un uso *reiterato nel tempo* dei proventi di origine delittuosa⁴.

A nostro avviso, è da condividere l'opinione di quanti ascrivono l'art. 648-ter c.p. alla categoria – sulla cui discussa legittimazione astratta non è questa la sede per soffermarsi – dei reati *eventualmente* abituali⁵, reputando il rinvio al concetto di "attività" confacente soltanto alla necessità di definire i settori in

³ In questi termini, ZANCHETTI, Sub art. 648-ter c.p., in *Comm. breve C.p.*, Crespi, Stella, G. Zuccalà, Padova, 2003, p. 2308; F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte Speciale, II, Delitti contro il patrimonio*, Padova, 2012, p. 280; G. COLOMBO, *Il riciclaggio*, Milano, 1990, p. 124.

⁴ Segnala l'esistenza di questo ulteriore aspetto problematico, MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, Milano, 2013, p. 669.

⁵ Così, F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte Speciale, II, Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 280 il quale riporta l'illecito in parola alla classe dei reati eventualmente abituali giacché, nonostante la reiterazione dei comportamenti incriminati non sia necessaria, laddove si verifichi il reato resta comunque unico.

cui deve essere effettuato l'investimento, senza essere finalizzato, per contro, ad indicare la pretesa dei redattori della prescrizione astratta di una continuità di condotta⁶.

Se è così, basta un unico atto di impiego di risorse frutto di delitto per realizzare i presupposti della fattispecie in discussione.

3. I giudici hanno ravvisato il reato in parola ancorché le somme di provenienza delittuosa fossero state canalizzate verso un'attività economica illecita, essendo state utilizzate per portare a compimento una complessa truffa ai danni dello Stato, perpetrata in vista dell'indebito conseguimento di un finanziamento pubblico.

Da un'analisi della fattispecie nei suoi aspetti teleologici emergono, a nostro avviso, indicazioni contrarie a tale approdo ermeneutico.

Seppur attraverso l'individuazione dell'interesse tutelato, ora nel risparmio-investimento⁷, ora nell'economia pubblica, ora, non soltanto nell'ordine economico, ma anche nell'ordine pubblico⁸, ora nel patrimonio degli operatori economici⁹, ora, infine, nella libera concorrenza, in dottrina si è consolidata l'idea per cui lo *scopo* perseguito dal legislatore con l'introduzione dell'art. 648-ter c.p. riposa sulla finalità di evitare che i *normali* gangli economici siano infiltrati da capitali di origine illecita¹⁰.

La fattispecie, osservata in chiave teleologica, mira ad evitare l'alterazione dell'ordine economico e della libera dialettica di mercato, attuata mediante la diffusione di denaro "sporco" negli ordinari circuiti imprenditoriali e la correlata emersione di posizioni di monopolio od oligopolio acquisite attraverso la disponibilità di ingenti risorse illecite¹¹.

⁶ In questo senso si sono espressi, FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale, Parte Speciale, II, Delitti contro il patrimonio*, Bologna, 2005, p. 260.

⁷ ZANCHEITTI, Sub art. 648-ter c.p., cit., p. 2307.

⁸ MANNA, *Il bene giuridico tutelato nei delitti di riciclaggio e reimpiego: dal patrimonio all'amministrazione della giustizia, sin all'ordine pubblico ed all'ordine economico*, cit., p. 64.

⁹ MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, cit., p. 666 il quale tiene a precisare come la Corte costituzionale, con sentenza n. 302 del 200, abbia catalogato tale fattispecie, insieme al riciclaggio, tra i reati pluri offensivi dove la tutela del patrimonio è offuscato a vantaggio della salvaguardia di interessi pubblici identificati, a seconda dei punti di vista, nell'amministrazione della giustizia, nell'ordine pubblico o nell'ordine economico.

¹⁰ In relazione alla differenza concettuale che intercorre tra la nozione di *oggetto giuridico* del reato e quella di *scopo della norma*, F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, Padova, 2011, p. 196.

¹¹ In questi termini si sono espressi, F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte Speciale, II, Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 278; G.M. FLICK, *La repressione del riciclaggio ed il controllo*

Insomma, il delitto in questione si colloca su una linea direttrice omogenea e progressiva rispetto al riciclaggio, concentrando la sua *vis* repressiva sull'ultimo anello di quella concatenazione causale che, muovendo dal reperimento di risorse illecite, progredisce per il tramite di condotte deputate a porle al sicuro, per raggiungere, infine, la sua massima potenzialità offensiva con la loro immissione nel mercato e il connesso turbamento del sistema economico¹².

In sintonia con tali assunti, peraltro testualmente condivisi nella sentenza in disamina – dove si legge che: «attraverso la norma incriminatrice di cui all'art. 648-ter c.p. il Legislatore ha inteso tutelare la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall'immissione di somme di provenienza illecita nei normali circuiti economici e finanziari», in dottrina, salvo eccezioni¹³, si è ravvisato il reato nella misura in cui i profitti ricavati da “loschi” traffici siano reinvestiti per foraggiare attività economiche *lecite*¹⁴.

Del resto, sarebbe paradossale pensare che nell'ordinamento giuridico, con atteggiamento ai limiti dello schizofrenico, da una parte si puniscano le operazioni di mercato illecite attraverso le diverse figure di reato di volta in volta suscettibili di configurazione nel caso concreto; dall'altra, si elabori una disposizione penale – l'art. 648-ter c.p. – con l'obiettivo di proteggere anche il “regolare funzionamento” di quelle stesse transazioni commerciali oggetto di preventiva criminalizzazione.

Quanto rilevato conduce, quindi, a prendere atto che al legislatore sta cuore la salvaguardia esclusivamente dei legittimi scambi economici e non

dell'attività finanziaria. *Problemi attuali e prospettive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 1261; ACQUAROLI, *Il reimpiego di capitali illeciti*, in *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, a cura di Viganò, Piergallini, Torino, 2011, p. 837; MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, cit., p. 665; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale, Parte Speciale, II, Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 258.

¹² Così, in particolare, MANNA, *Il bene giuridico tutelato nei delitti di riciclaggio e reimpiego: dal patrimonio all'amministrazione della giustizia, sin all'ordine pubblico ed all'ordine economico*, cit., p. 63 ss.; PLANTAMURA, *Riciclaggio e reimpiego*, in *Corso di diritto penale dell'impresa*, a cura di Manna, Padova, 2010, p. 584.

¹³ ZANCHETTI, *Sub art. 648-ter c.p.*, cit., p. 2308, assume che nessuna rilevanza diretta ha l'eventuale illiceità dell'attività economica o finanziaria in cui vengono impiegati i capitali illeciti.

¹⁴ Esattamente in questi termini si sono espressi, PLANTAMURA, *Riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 584; G. AMATO, *Il reato scatta solo quando il denaro “sporco” viene investito in attività economiche e finanziarie*, cit., p. 70; MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, cit., p. 665; F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte Speciale, II, Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 278; R. ACQUAROLI, *Il reimpiego di capitali illeciti*, cit., p. 839.

dell'economia illegale.

4. Con il terzo principio enunciato la Corte, come sopra accennato, ha concorso, a livello di “diritto vivente”, a squarciare quel velo fitto ed avvolgente calato sulla materia e che rendeva “nebulosi” i contorni della disposizione in analisi¹⁵, impedendo di focalizzarne con precisione uno spazio applicativo autonomo e relegandola, a lungo, ad un ruolo marginale ed ancillare al cospetto della “sovrastante” funzione repressiva accordata al reato di riciclaggio in relazione al generale fenomeno del *money laundering*.

Nella sentenza in epigrafe, si è sottolineato come non tutte le condotte di “ripulitura” di denaro “sporco” debbano essere inquadrate nel reato di riciclaggio, potendo, in determinati casi e a secondo delle modalità con cui si manifesta in concreto la condotta criminosa, riprendere vigore il delitto delineato nell'art. 648-ter c.p.

In particolare, a parere dei giudici, e in adesione agli svolgimenti teorici della dottrina¹⁶, la genesi di tale ipotesi criminosa non dipende dall'idoneità della condotta ad ostacolare la ricostruzione della provenienza delittuosa del denaro (c.d. *paper trail*), giacché tale attitudine intrinseca del comportamento umano risulta, sul piano letterale, necessaria solo ai fini della consumazione del reato di riciclaggio – laddove l'art. 648- bis c.p. recita: «*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce (...), in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa (...)*» – non essendo, per contro, richiesta dall'art. 648-ter c.p.

Da quanto dedotto deriva che il reato in parola, lungi dall'identificarsi con quello di riciclaggio, restando così sguarnito di un ambito operativo indipendente¹⁷, rinviene una sfera applicativa propria nella misura in cui attrae al suo interno quelle condotte di *mero* reimpiego nel tessuto produttivo di denaro,

¹⁵ In effetti, la Cassazione si spesso è mossa nel senso di affermare che anche nel delitto di reimpiego fosse necessario il tipico effetto dissimulatorio con la conseguenza che i tratti distintivi di tale figura di reato rispetto al riciclaggio tendevano ad annacquare. Per tutte si veda, Cass., Sez. I, 11 dicembre 2007, Addante, in *Cass. pen.*, 2009, 587.

¹⁶ In argomento si rinvia alle note di ACQUAROLI, *Il reimpiego di capitali illeciti*, cit., p. 840; ZANCHETTI, *Sub art. 648-ter c.p.*, cit., p. 2308.

¹⁷ In effetti, quanti hanno ritenuto che il delitto di cui all'art. 648-ter c.p. esiga, come il riciclaggio, la capacità della condotta di ostacolare l'individuazione della illecita provenienza del denaro, hanno poi sottolineato la sostanziale assenza di uno spazio operativo autonomo per la fattispecie di reimpiego. Così, in particolare, MANNA, *Il bene giuridico tutelato nei delitti di riciclaggio e reimpiego: dal patrimonio all'amministrazione della giustizia, sin all'ordine pubblico ed all'ordine economico*, cit., p. 64.

beni ed altre utilità provenienti da delitto, senza esigere indagini suppletive volte ad appurare la creazione di effetti dissimulativi, assolutamente ininfluenti nella logica della fattispecie.

Ex adverso, l'approdo a cui è giunta la Corte dimostra che per la configurazione del riciclaggio è indispensabile provare le difficoltà frapposte dalla condotta all'accertamento dell'origine illecita dei profitti utilizzati.

Di talché, riprendendo e sviluppando gli spunti contenuti in altra recente pronuncia sulla base dell'inequivoca regola forgiata nella sentenza in commento¹⁸, risulta ormai incontestabile come fuoriescano dall'orbita applicativa del reato di riciclaggio tutti quei casi in cui i flussi finanziari di provenienza illecita siano sempre stati movimentati, sin dall'inizio, attraverso strumenti di circolazione della ricchezza tracciabili che, in quanto tali, non consentono di intralciare l'individuazione della loro origine¹⁹.

Si pensi, esemplificando, all'indebita appropriazione di somme di denaro da parte del legale rappresentante di una società realizzata tramite "trasparenti" bonifici bancari e al successivo trasferimento di tali utilità su conti correnti intestati a semplici fiduciari, sempre attraverso normali transazioni bancarie.

Nell'ipotesi in cui nessuno provveda a convertire quel flusso finanziario in moneta contante – per esempio con prelievi di denaro allo sportello della banca –, l'intero percorso dei proventi ricavati dell'appropriazione indebita diventa monitorabile con la conseguente non ipotizzabilità del reato di rici-

¹⁸ Ci riferiamo al pronunciamento emesso da Cass., Sez. II, 26 marzo 2013, P.M. in proc. Piccioni, in *Guida dir.*, 25, 65. Qui il Tribunale del riesame, in un caso in cui la condotta aveva ad oggetto cambiali, aveva escluso il reato di cui all'art. 648-ter c.p., rilevando che tale sistema di circolazione della ricchezza consente sempre di risalire all'origine del denaro. La Cassazione ha censurato tale conclusione, rilevando testualmente: «(...) non è risolutiva, per escludere la sussistenza del reato, la circostanza invocata dal Tribunale del riesame che ritiene elemento essenziale della fattispecie una condotta che abbia la finalità di fare perdere le tracce dell'origine delittuosa del denaro e delle altre utilità. La condotta dissimulativa è elemento imprescindibile del delitto di riciclaggio (...) ma non è necessaria per integrare il reato di reimpiego. Poiché nell'art. 648-ter c.p. manca ogni riferimento all'idoneità della condotta ad ostacolare l'accertamento dell'origine delittuosa del denaro o di altre utilità, il comportamento tipico è ridotto al mero atto di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto».

¹⁹ *Contra*, sul punto, Cass., Sez. II, 5 ottobre 2011, Ciancimino e altri, in *Mass. Uff.*, n. 251194, secondo cui il reato di riciclaggio non è escluso da condotte che non escludono affatto la astratta individuabilità dell'origine illecita del bene. Nello stesso senso, laddove ha escluso che la piena tracciabilità dell'operazione valga ad escludere il riciclaggio, Cass., Sez. VI, 6 aprile 2011, De Piero, in *Guida dir.*, 37, 75, con nota di CISTERNA, *La piena tracciabilità dei flussi finanziari non vale ad escludere la configurabilità*.

claggio, attesa l'assenza del pericolo *concreto* di perdere le tracce del denaro²⁰.

NICOLA MADÀ

²⁰ Sulla natura di reato di pericolo concreto del riciclaggio, ZANCETTI, Sub *art. 648-ter c.p.*, cit., p. 2297; ACQUAROLI, *Il reimpiego di capitali illeciti*, cit., p. 813. Sulla necessità che la condotta presenti un'attitudine ingannatoria, MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, cit., p. 653 ss.